Confartigianato Imprese LECCO

Unionservice Lecco srl
Servizi per le Imprese

LA LEGGE DI BILANCIO 2021
… e non solo …

Legge n. 178/2020
(e altri provvedimenti legislativi)

Lecco, 18/02/2021

Relatore dott. Armando Dragoni

Confartigianato Imprese LECCO

Unionservice Lecco srl
Servizi per le Imprese

CREDITI D'IMPOSTA INVESTIMENTI in beni strumentali e beni 4.0

- Ex maxi ammortamento
- Ex iper ammortamento

NOVITA' 2021

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI (c. 1051 – 1063 e 1065)

NOVITÀ

- LA PROROGA DELL'AGEVOLAZIONE FINO AL **2022**;
- L'AMPLIAMENTO DELL'AMBITO OGGETTIVO, INCLUDENDO ANCHE I **BENI IMMATERIALI "ORDINARI"**;
- IL **POTENZIAMENTO DELLE ALIQUOTE** AGEVOLATIVE E L'INCREMENTO DELL'AMMONTARE DELLE SPESE AMMISSIBILI;
- LA POSSIBILITÀ DI FRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE PER I BENI "ORDINARI" IN **UN'UNICA QUOTA ANNUALE** PER I SOGGETTI CON RICAVI/COMPENSI INFERIORI A 5 MILIONI;
- L'UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA SIN **DALL'ANNO DELL'INVESTIMENTO/INTERCONNESSIONE** E IN TRE QUOTE COSTANTI.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI (c. 1051 – 1063 e 1065)

BENEFICIARI

1. **IMPRESE IN CONTABILITÀ ORDINARIA**
2. **IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA**
3. **«FORFETTARI»**
4. **LAVORATORI AUTONOMI (SOLO PER ORDINARI)**

ESCLUSI

LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, CONCORDATO PREVENTIVO SENZA CONTINUITÀ AZIENDALE O SOTTOPOSTE AD ALTRA PROCEDURA CONCORSUALE PREVISTA DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267, DAL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO12 GENNAIO 2019, N. 14, O DA ALTRE LEGGI SPECIALI O CHE ABBIANO IN CORSO UN PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI UNA DI TALI SITUAZIONI.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI (c. 1051 – 1063 e 1065)

SE UBICATI NEL TERRITORIO DELLO STATO

AMBITO OGGETTIVO

1. ***beni strumentali nuovi «ordinari»***
   (beni che prima beneficiavano del super ammortamento)
2. ***beni materiali di cui all'allegato A alla L. 232/2016***
   (beni che prima beneficiavano dell'iper ammortamento)
3. ***beni immateriali di cui all'allegato B alla L. 232/2016***
   (beni che prima beneficiavano della maggiorazione correlata all'iper ammortamento)

CON LE SEGUENTI ESCLUSIONI

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI (c. 1051 – 1063 e 1065)

ESCLUSI DAL CREDITO DI IMPOSTA

1. ***veicoli e altri mezzi di trasporto ex art. 164, c. 1 Tuir***
   AUTOVETTURE NO nemmeno se strumentali (Taxi,…)
   AUTOCARRI = SI
2. ***beni con un'aliquota d'ammortamento inferiore al 6,5%***
3. ***fabbricati e costruzioni***
4. ***beni gratuitamente devolvibili***
5. ***beni dell'allegato 3 della L. 208/2015***

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI (c. 1051 – 1063 e 1065)

AMBITO TEMPORALE

INVESTIMENTI DAL 16/11/2020 AL 31/12/2022

INVESTIMENTI ANCHE SINO AL 30/6/2023 A CONDIZIONE CHE:

al 31/12/2022 sia accettato l'ordine dal venditore

al 31/12/2022 venga corrisposto un acconto pari al 20%

CON MISURE DIFFERENZIATE PERIODO «2021» E «2022»

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI (c. 1051 – 1063 e 1065)

CREDITO D'IMPOSTA «ORDINARIO»
IMPRESE E AUTONOMI
EX MAXI-AMMORTAMENTO

PERIODO	**16/11/2020 – 31/12/2021**
MISURA	**10% DEL COSTO** (15% PER INVESTIMENTI SU LAVORO AGILE)
LIMITE DI SPESA	2 MILIONI DI EURO SE MATERIALI 1 MILIONE DI EURO SE IMMATERIALI

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI (c. 1051 – 1063 e 1065)

CREDITO D'IMPOSTA «ORDINARIO»
IMPRESE E AUTONOMI

PERIODO	**1/1/2022 – 31/12/2022**
MISURA	**6% DEL COSTO**
LIMITE DI SPESA	2 MILIONI DI EURO SE MATERIALI 1 MILIONE DI EURO SE IMMATERIALI

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI (c. 1051 – 1063 e 1065)

CREDITO D'IMPOSTA «ORDINARIO»
IMPRESE E AUTONOMI

Investimenti	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o termine "lungo" del 30.6.2022)	Dall'1.1.2022 al 31.12.2022 (o termine "lungo" del 30.6.2023)
Beni materiali "ordinari"	• credito d'imposta 10% (15% lavoro agile); • costi ammissibili max 2 milioni di euro.	• credito d'imposta 6%; • costi ammissibili max 2 milioni di euro.
Beni immateriali "ordinari"	• credito d'imposta 10% (15% lavoro agile); • costi ammissibili max 1 milione di euro.	• credito d'imposta 6%; • costi ammissibili max 1 milione di euro.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI (c. 1051 – 1063 e 1065)

CREDITO D'IMPOSTA «INDUSTRIA 4.0»
IMPRESE
EX IPER-AMMORTAMENTO

BENI DI CUI ALL. A L. 232/2016

PERIODO	**16/11/2020 – 31/12/2021**
MISURA	• **50% PER INVESTIMENTI FINO A 2,5 MILIONI** • 30% PER GLI INVESTIMENTI TRA 2,5 E 10 MILIONI • 10% PER GLI INVESTIMENTI TRA 10 E 20 MILIONI

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI (c. 1051 – 1063 e 1065)

CREDITO D'IMPOSTA «INDUSTRIA 4.0»
IMPRESE

BENI DI CUI ALL. A L. 232/2016

PERIODO	**1/1/2022 – 31/12/2022**
MISURA	• 40% PER INVESTIMENTI FINO A 2,5 MILIONI • 20% PER GLI INVESTIMENTI TRA 2,5 E 10 MILIONI • 10% PER GLI INVESTIMENTI TRA 10 E 20 MILIONI

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI (c. 1051 – 1063 e 1065)

CREDITO D'IMPOSTA «INDUSTRIA 4.0»
IMPRESE

BENI DI CUI ALL. B L. 232/2016

PERIODO	**16/11/2020 – 31/12/2022**
MISURA	**20% DEL COSTO**
LIMITE DI SPESA	**1 MILIONI DI EURO**

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI

SOVRAPPOSIZIONE DI AGEVOLAZIONI

Periodo di effettuazione degli investimenti	Condizioni da rispettare	Agevolazione spettante
Dall'1.1.2020 al 31.12.2020[23]	Entro il 31.12.2019: • ordine accettato dal venditore; • pagamento acconti 20%.	Super-ammortamenti DL 34/2019
Dall'1.1.2020 al 31.12.2020	Entro il 31.12.2019: • ordine accettato dal venditore; • pagamento acconti 20%.	Iper-ammortamenti L. 145/2018
Dall'1.1.2020 al 15.11.2020[24]	Assenza di una delle due condizioni sopra riportate	Credito d'imposta *ex* L. 160/2019
Dall'1.1.2021 al 30.6.2021	Entro il 31.12.2020: • ordine accettato dal venditore; • pagamento acconti 20%.	Credito d'imposta *ex* L. 160/2019
Dal 16.11.2020 al 31.12.2022	A regime (assenza delle condizioni sopra riportate per il periodo 1.1.2021 - 30.6.2021)	Nuovo credito d'imposta L. 178/2020 (con misure differenziate a seconda del momento di effettuazione)
Dall'1.1.2023 al 30.6.2023	Entro il 31.12.2022: • ordine accettato dal venditore; • pagamento acconti 20%.	Nuovo credito d'imposta L. 178/2020 (con misure differenziate a seconda del momento di effettuazione)

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI (c. 1051 – 1063 e 1065)

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

come

COMPENSAZIONE ORIZZONTALE MEDIANTE F24

3 QUOTE ANNUALI DI PARI IMPORTO

UNICA QUOTA ANNUALE:

- PER I SOGGETTI CON **RICAVI INFERIORI A 5 MILIONI** DI EURO
- PER INVESTIMENTI ORDINARI EFFETTUATI TRA IL 16/11/2020 E IL 31/12/2021

quando

PER I BENI ORDINARI È UTILIZZABILE DALL'ANNO DI ENTRATA IN FUNZIONE DEL BENE, PER I BENI 4.0 A DECORRERE DALL'ANNO DI AVVENUTA INTERCONNESSIONE

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI (c. 1051 – 1063 e 1065)

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

come COMPENSAZIONE ORIZZONTALE MEDIANTE F24

CRITICITA'

- **CAPIENZA DELLE IMPOSTE PER LE SOCIETA' TRASPARENTI**

POSSIBILI SOLUZIONI

- SERVIREBBE POSSIBILITA' DI TRASFERIMENTO CREDITO AI SOCI
- SERVIREBBE POSSIBILITA' CESSIONE CREDITO (EMENDAMENTO BOCCIATO)

Telefisco 2021

PRINCIPIO

LA QUOTA CORRISPONDENTE AD UN TERZO DEL CREDITO DI IMPOSTA MATURATO COSTITUISCE, PER CIASCUNO DEI TRE PERIODI DI IMPOSTA DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE, IL LIMITE MASSIMO DI FRUIBILITÀ DEL CREDITO.

PERTANTO, **SI RITIENE CHE, IN CASO DI MANCATO UTILIZZO IN TUTTO O IN PARTE DI TALE IMPORTO NEI PREDETTI LIMITI, L'AMMONTARE RESIDUO POTRÀ ESSERE UTILIZZATO NEL CORSO DEI PERIODI DI IMPOSTA SUCCESSIVI, SECONDO LE MODALITÀ PROPRIE DEL CREDITO.**

ESEMPIO

AD ESEMPIO:

- CREDITO DI IMPOSTA PARI A 900 UTILIZZABILE IN TRE QUOTE DI 300 NEL 2021, NEL 2022 E NEL 2023.
- NEL 2021, L'IMPRESA UTILIZZA IL CREDITO LIMITATAMENTE A 250 PER CARENZA DI DEBITI FISCALI E CONTRIBUTIVI.
- L'ECCEDENZA DI 50 PUÒ ESSERE COMPENSATA NEL 2022 AGGIUNGENDOLA ALLA QUOTA DI 300 DI COMPETENZA DI TALE ANNO (TOTALE COMPENSAZIONI: 350)

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI (c. 1051 – 1063 e 1065)

INAPPLICABILITA' LIMITI COMPENSAZIONI

1) LIMITE ANNUALE DI UTILIZZAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA DA QUADRO RU, PARI A 250.000,00 EURO (ART. 1 CO. 53 DELLA L. 244/2007);
2) LIMITE GENERALE ANNUALE DI COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24, PARI A 700.000,00 EURO, ELEVATO A 1 MILIONE DI EURO PER IL 2020 (ART. 34 DELLA L. 388/2000);
3) **DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI RELATIVI AD IMPOSTE ERARIALI IN PRESENZA DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO PER AMMONTARE SUPERIORE A 1.500,00 EURO (ART. 31 DEL DL 78/2010);**
4) NON VIENE PIÙ PREVISTO CHE IL CREDITO D'IMPOSTA NON POSSA FORMARE OGGETTO DI CESSIONE O TRASFERIMENTO NEANCHE ALL'INTERNO DEL CONSOLIDATO FISCALE.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI (c. 1051 – 1063 e 1065)

TRATTAMENTO FISCALE

CREDITO

1) **NON CONCORRE ALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE** AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO, COMPRESE LE RELATIVE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI;
2) NON CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE AI FINI IRAP;
3) NON RILEVA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL PRO RATA DI DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI E DELLE SPESE GENERALI, DI CUI AGLI ARTT. 61 E 109 CO. 5 DEL TUIR.

SE CREDITO IMPOSTA

PROVENTO E RISCONTO

DECREMENTO COSTO

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI (c. 1051 – 1063 e 1065)

CONDIZIONE PER LA FRUIZIONE

RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

VERSAMENTI REGOLARI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Ulteriore esclusione

L'IMPRESA NON DEVE ESSERE STATA DESTINATARIA DI SANZIONI INTERDITTIVE EX ART. 9 C. 2 DLGS 231/2001

N.B.

– INDICAZIONE ESTREMI DI LEGGE IN FATTURA
- COMUNICAZIONE AL MISE
- EVENTUALE PERIZIA ASSEVERATA

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI (c. 1051 – 1063 e 1065)

DICITURA IN FATTURA

É OBBLIGATORIA LA DICITURA IN FATTURA RELATIVA AL RIFERIMENTO DELLA NORMA AGEVOLATIVA

1062. AI FINI DEI SUCCESSIVI CONTROLLI, I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL CREDITO D'IMPOSTA SONO TENUTI A CONSERVARE, PENA LA REVOCA DEL BENEFICIO, LA **DOCUMENTAZIONE IDONEA A DIMOSTRARE** L'EFFETTIVO SOSTENIMENTO E LA CORRETTA DETERMINAZIONE DEI COSTI AGEVOLABILI.

A TAL FINE, **LE FATTURE E GLI ALTRI DOCUMENTI RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE DEI BENI AGEVOLATI DEVONO CONTENERE L'ESPRESSO RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEI COMMI DA 1054 A 1058**.

IN RELAZIONE AGLI INVESTIMENTI PREVISTI DAI COMMI 1056, 1057 E 1058, LE IMPRESE SONO INOLTRE TENUTE A PRODURRE UNA **PERIZIA ASSEVERATA** RILASCIATA DA UN INGEGNERE O DA UN PERITO INDUSTRIALE ISCRITTI NEI RISPETTIVI ALBI PROFESSIONALI O UN ATTESTATO DI CONFORMITÀ RILASCIATO DA UN ENTE DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO, DA CUI RISULTI CHE I BENI POSSIEDONO CARATTERISTICHE TECNICHE TALI DA INCLUDERLI NEGLI ELENCHI DI CUI AGLI ALLEGATI A E B ANNESSI ALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232, E SONO INTERCONNESSI AL SISTEMA AZIENDALE DI GESTIONE DELLA PRODUZIONE O ALLA RETE DI FORNITURA.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI (c. 1051 – 1063 e 1065)

RECAPTURE – 2 ANNI (COMMA 1060)

A NORMA DELL'ART. 1 CO. 1060 DELLA L. 30.12.2020 N. 178, **SE, ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL SECONDO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI ENTRATA IN FUNZIONE O PER I BENI "4.0" DI AVVENUTA INTERCONNESSIONE, I BENI AGEVOLATI:**

- **SONO CEDUTI A TITOLO ONEROSO,**
- **OVVERO SONO DESTINATI A STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE ALL'ESTERO, ANCHE SE APPARTENENTI ALLO STESSO SOGGETTO,**

IL CREDITO D'IMPOSTA È CORRISPONDENTEMENTE RIDOTTO, ESCLUDENDO DALL'ORIGINARIA BASE DI CALCOLO IL RELATIVO COSTO.

RILEVA:

- ENTRATA IN FUNZIONE, PER I BENI "ORDINARI";
- AVVENTA INTERCONNESSIONE, PER I BENI "4.0".

AD ESEMPIO:

1. INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI "ORDINARI" EFFETTUATI NEL 2021, I BENI AGEVOLATI NON DEVONO ESSERE CEDUTI A TITOLO ONEROSO O DESTINATI ALL'ESTERO FINO AL 31.12.2023.
2. BENE "4.0" DA ALLEGATO A ACQUISTATO NEL 2021, ENTRA IN FUNZIONE NEL 2021 E POI VIENE INTERCONNESSO NEL 2022, IL "PERIODO DI OSSERVAZIONE" È IL BIENNIO 2023-2024.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI (c. 1051 – 1063 e 1065)

RECAPTURE – 2 ANNI

restituisco

IL MAGGIOR CREDITO D'IMPOSTA EVENTUALMENTE GIÀ UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE DEVE ESSERE DIRETTAMENTE RIVERSATO DAL SOGGETTO ENTRO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO A SALDO DELL'IMPOSTA SUI REDDITI DOVUTA PER IL PERIODO D'IMPOSTA IN CUI SI VERIFICHINO LE SUDDETTE IPOTESI, SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI E INTERESSI.

sostituisco

SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 35 E 36, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205, IN MATERIA DI INVESTIMENTI SOSTITUTIVI.

Confartigianato Imprese LECCO

Unionservice Lecco srl
Servizi per le Imprese

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

(DL 104/2020 – DECRETO AGOSTO E COMPLETAMENTO DA LEGGE BILANCIO)

ART. 110 D.L. 104/2020 («DECRETO AGOSTO»)

ART. 110 C. 4 - *«il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione* ***<u>può</u> essere riconosciuto*** *ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive …»*

NUOVA RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

BILANCIO ESERCIZIO IN CORSO AL 31.12.2020

CIVILISTICA E CONTABILE	**FISCALMENTE RILEVANTE**
GRATUITA	**IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 3% SUI MAGGIORI VALORI ISCRITTI**

→ *Anche ipotesi riallineamento*

VANTAGGI DI UNA RIVALUTAZIONE CIVILISTICA

- COPERTURA PERDITE
- PATRIMONIALIZZAZIONE-MIGLIORE ACCESSO AL CREDITO
- COPERTURA PRELEVAMENTO SOCI IN SOC. PERSONALI

SOGGETTI INTERESSATI

NUOVA RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

SOCIETÀ DI CAPITALI

Telefisco 2014: anche società in liquidazione

RICHIAMO NORMATIVO ART. 15 L. 342/2000

ESTENSIONE ANCHE AD IMPRESE IRPEF (INDIVIDUALI O SOCIETA' DI PERSONE)

SIA IMPRESE IN C/SEMPLIFICATA – ORDINARIA – (ai FORFETTARI NON CONVIENE)

BENI RIVALUTABILI

NUOVA RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

SÌ RIVALUTAZIONE

- **BENI D'IMPRESA**
  - *Materiali e immateriali*
- **PARTECIPAZIONI**
  - *Di controllo e collegamento*

NO RIVALUTAZIONE

- **IMMOBILI OGGETTO ATTIVITÀ D'IMPRESA**
  - ***NO BENI MERCE***

RIFERIMENTI TEMPORALI

Presenti nel bilancio 2019

Presenti nel bilancio 2020

Ergo: esclusi beni acquistati nel 2020

Art. 110 c. 2 secondo periodo «*Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.*»

NO LEASING

OK beni riscattati entro 31.12.2019

NO BENI MERCE RICLASSIFICATI NEL BILANCIO 2020

METODI

Costo storico = 100 aliquota ammortamento 10%
Fondo al 31.12.20 = 70 → residuo 30
Valore di mercato 60

1 → **INCREMENTO COSTO STORICO**

Costo storico 100 → 130
Ammort. annuo 13 anni 4,62

Allungamento piano e maggiori ammortamenti annui

2 → **RIDUZIONE FONDO AMMORTAMENTO**

Fondo 70 → 40
Ammort. annuo 10 anni 6

Allungamento piano e invarianza ammortamenti annui

METODI

3 → **INCREMENTO COSTO STORICO E RIDUZIONE FONDO**

Valore del bene 60
→ Ripartito su annui residui (3) → 20 annuo
Costo storico → rivaluto a 200
Fondo di conseguenza: 200 – 60 = 140

Piano ammortamento inalterato e maggiori ammortamenti annui

CM 22/E/09 → LIMITE: VALORE DI SOSTITUZIONE

Costo bene nuovo / valora attuale del bene incrementato dei costi di ripristino

Es: Valore di sostituzione = 150 → Costo storico = 150
Fondo di conseguenza = 150 – 60 = 90

L'IMPOSTA SOSTITUTIVA

RICONOSCIMENTO MAGGIOR VALORE AI FINI IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP

→ **VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA 3%**

→ **VERSAMENTO IN 3 RATE UGUALI**

Anche con compensazione

BENI AMMORTIZZABILI

BENI NON AMMORTIZZABILI

→ **FABBRICATI**

→ *Rivalutabile solo il «manufatto»?*

→ *Serve stima specifica della frazione rivalutata ?*

RICONOSCIMENTO FISCALE

RICONOSCIUTI AI FINI FISCALI A PARTIRE DA PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO A 31.12.2021

- **DEDUCIBILITÀ AMMORTAMENTI**
- **RLEVANZA *PLAFOND* SPESE MANUTENZIONE**
- **RILEVANZA SOCIETÀ NON OPERATIVE**

PLUS / MINUS RILEVANZA DAL 1.1.2024

- **CESSIONE PRECEDENTE: RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA**

  → *Riserva liberata dalla sospensione*

- **CM 11/E/09 → ATTENZIONE AL LEASE BACK: E' CONSIDERATA CESSIONE**

SALDO ATTIVO – ASPETTI CIVILISTICI NON SI DETERMINA PER LE IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA

CONTABILIZZAZIONE

- **A CAPITALE**
- **A RISERVA**

UTILIZZO

- **CONSENTITA LA DISTRIBUZIONE**
- **UTILIZZO A RIDUZIONE PERDITE**

Obbligo di ricostituzione, salvo non sia stata ridotta con regole art. 2445 c.c.

SALDO ATTIVO – ASPETTI FISCALI

E' RISERVA IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

RIVALUTAZIONE **SENZA** EFFETTI FISCALI

→ **SOCI: DIVIDENDO**

No tassazione soggetti IRPEF

→ **SOCIETA': NESSUNA CONSEGUENZA**

RIVALUTAZIONE **CON** EFFETTI FISCALI

→ **SOCI: DIVIDENDO**

→ **SOCIETA': TASSAZIONE DEL SALDO ATTIVO**

Saldo attivo NETTO → Cass. 19772/20

↓

POSSIBILE AFFRANCAMENTO 10%

SALDO ATTIVO – SOGGETTI IN SEMPLIFICATA

IMPRESE IN CONTABILITA' **SEMPLIFICATA**

→ **NESSUN OBBLIGO DI MONITORAGGIO DEL SALDO ATTIVO**

CM 5/E/01

CAMBIO DI REGIME

SEMPLIFICATA → ORDINARIA

↓

NESSUN OBBLIGO DI MONITORAGGIO DEL SALDO ATTIVO

ORDINARIA → SEMPLIFICATA

↓

IPOTESI ASSIMILABILE ALLA DISTRIBUZIONE

ESTENSIONE LEGGE DI BILANCIO

Possibile rivalutare l'avviamento

ESTENSIONE RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA - comma 83

In sede di approvazione con l'aggiunta del comma 8-bis all'art. 110, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" la rivalutazione dei beni d'impresa è estesa **anche all'avviamento** e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.

Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, con il versamento di un'imposta sostitutiva del 3%.

IN REALTÀ NON È RIVALUTAZIONE MA SOLO RIALLINEAMENTO

ASSEGNAZIONE IMMOBILI ALL'IMPRENDITORE

Nella Legge di Bilancio e negli altri provvedimenti legislative **non sono presenti disposizioni** su:

- **Estromissione agevolata** dell'immobile dell'imprenditore individuale *

- **Assegnazione agevolata** ai soci degli immobili della società

- **Vantaggio per l'imprenditore in regime forfettario:**
- **NO IVA**
- **NO PLUSVALENZE IMPONIBILI**

VALUTARE CONVENIENZA ALLA RIVALUTAZIONE

Confartigianato Imprese LECCO

Unionservice Lecco srl
Servizi per le Imprese

DAI CORRISPETTIVI TELEMATICI
ALLA
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Confartigianato Imprese LECCO

Unionservice Lecco srl
Servizi per le Imprese

Dall'01/01/2021 le operazioni possono essere certificate unicamente da:

- ✓ **RT e documento commerciale**
- ✓ **Procedura web Agenzia Entrate**
- ✓ **Fattura elettronica**

NON ESISTONO ALTRE MODALITA'

CORRISPETTIVI TELEMATICI

Chi e Come

✓ **SOGGETTI OBBLIGATI**

Tutti i soggetti che effettuano le operazioni di cui all' art. 22 del d.P.R. n. 633/72, cioè quelli che negli ultimi 40 anni hanno emesso scontrini o ricevute fiscali

Il DM 10.05.2019 prevede specifici esoneri per alcune **attività**

✓ **COME ADEMPIERE**

Dotandosi di un **Registratore Telematico** o utilizzando, mediante pc, tablet o smartphone, **la procedura web (gratuita) «Documento commerciale online» dell'AE**. Quest'ultima è più adatta ai soggetti che effettuano operazioni con bassa frequenza giornaliera (es. artigiani) e prima utilizzavano il bollettario (madre/figlia) delle ricevute fiscali.

- **DECORRENZA** **01/01/2021**

ATTENZIONE: entro il **31 marzo p.v.**, il **software di tutti gli RT deve essere adeguato per trasmettere i dati dei corrispettivi con il tracciato (versione 7.0)** approvato con il provvedimento AE del 20.12.2019. Tale versione consente agli esercenti di gestire tutte le specifiche tipologie di operazioni commerciali (es. sconti, acconti, pagamenti con ticket, buoni monouso/multiuso ecc.) e trasmettere dati più puntuali ai fini della corretta liquidazione IVA.

CORRISPETTIVI TELEMATICI

SANZIONI

La mancata installazione del Registratore Telematico è punita con la SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 1.000 A 4.000 EURO

CORRISPETTIVI TELEMATICI

SANZIONI

La mancata o non tempestiva memorizzazione oppure **la mancata o non tempestiva trasmissione dei corrispettivi**, o quando gli stessi vengono **memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri**, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 471/1997 (art. 6, commi 2-bis e 3; art. 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis; art. 12, comma 2).

In particolare, la **sanzione è pari al 90% dell'imposta se i dati dei corrispettivi dell'operazione non sono stati regolarmente memorizzati oppure non sono stati regolarmente trasmessi**. La sanzione si applica una sola volta, nel caso in cui la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.

A queste violazioni si applica anche la **sanzione accessoria di sospensione della licenza o dell'esercizio dell'attività** (da tre giorni a un mese oppure, se l'importo complessivo dei corrispettivi contestati supera i 50mila euro, da uno a sei mesi)
(4 distinte violazioni in 5 anni)

CORRISPETTIVI TELEMATICI

Se non si rispetta l'obbligo

- ✓ **d.Lgs. N. 127/2015 (e successive modificazioni) – art. 6**

Nei casi in cui l'**omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi** o **la trasmissione con dati incompleti o non veritieri non incide sulla corretta liquidazione del tributo** (violazione solo formale) è prevista solo una **sanzione amministrativa fissa**, pari a **100 euro per ciascuna trasmissione**, senza possibilità di cumulo giuridico (art. 12 del d.Lgs. n. 472/1997).

Anche in caso di **mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici**, la **sanzione è del 90%**. Se non ci sono omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di manutenzione o l'omessa verifica periodica (ogni 2 anni) degli RT è punita con sanzione da 250 a 2mila euro.

La **manomissione degli RT** comporta una sanzione da **3mila a 12mila euro**, salvo che il fatto costituisca reato, nonché sanzione accessoria di sospensione della licenza o dell'esercizio dell'attività (da 15 giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi).

LOTTERIA DEGLI *SCONTRINI*

Chi - Dove - Premi

✓ **Chi può giocare e chi vince**

Possono partecipare alla lotteria tutti i **cittadini di maggiore età residenti in Italia** e tutti gli **esercenti** obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi **mediante RT o procedura web AE** (*documento commerciale online*)

ATTENZIONE: i cittadini possono partecipare solo se effettuano acquisti presso quegli esercenti che hanno il registratore telematico con software adeguato alla memorizzazione e trasmissione dei dati lotteria (o che usano la procedura web AE).

Se vince il cliente, vince anche l'esercente - I premi

Clienti

25mila € settimanali (15 premi); **100mila €** mensili (10 premi); **5mln €** annuale (1 premio)

Esercenti

5mila € settimanali (15 premi); **20mila €** mensili (10 premi); **1mln €** annuale (1 premio)

LOTTERIA DEGLI *SCONTRINI*

Come

✓ Cosa deve fare il CLIENTE

1) Per prima cosa, i cittadini (maggiorenni e residenti) devono accedere al portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it, **generare il proprio *codice lotteria*** e salvarlo come immagine sul proprio smartphone o stamparlo e portarlo sempre con se.

2) Quando effettuano un acquisto, i cittadini devono **comunicare all'esercente la volontà di partecipare alla lotteria**, devono **mostrare il codice lotteria** per consentire all'esercente di registrarlo e devono **pagare l'intero importo del corrispettivo esclusivamente in modalità elettronica** (carta di credito, bancomat e altre modalità es. Satispay).

ATTENZIONE: si partecipa solo se il corrispettivo è uguale o maggiore di 1€

LOTTERIA DEGLI *SCONTRINI*

COSA DEVE FARE L'ESERCENTE

1) Verificare, con il laboratorio da cui ha acquistato il registratore telematico, che il **software** di quest'ultimo è **aggiornato** per poter memorizzare e trasmettere i dati della lotteria

2) Consentire ai propri clienti di **pagare con modalità elettronica** (carte di credito, bancomat, Satispay ecc.). Si consiglia di collegare il registratore telematico con il sistema di pagamento elettronico

3) Si consiglia di **dotarsi di un lettore di codici a barre** (barcode) per poter registrare in automatico e senza errori il codice lotteria che verrà mostrato dal cliente. In alterativa si userà il **tastierino del registratore** per digitare il codice.

LOTTERIA DEGLI *SCONTRINI*

Cosa deve fare l'esercente

Prima di emettere lo scontrino, l'esercente **al momento della registrazione dell'operazione** sul registratore telematico deve:

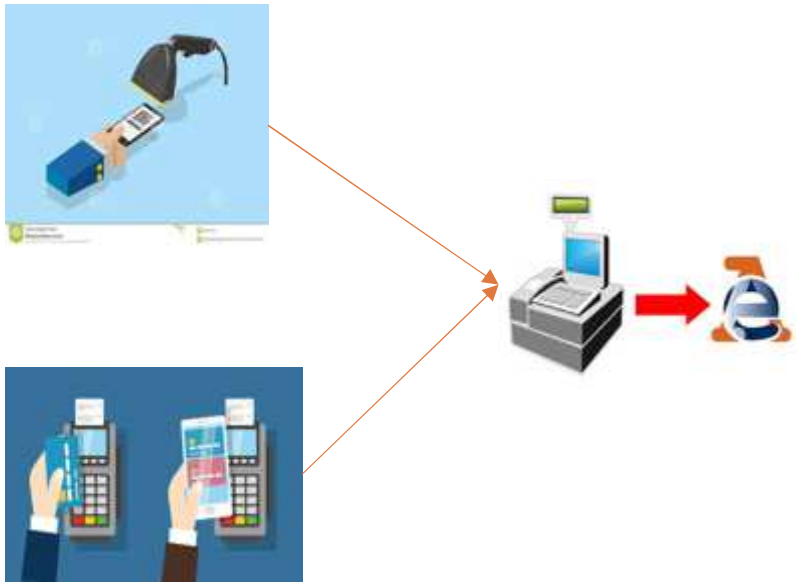

1) **registrare il codice lotteria** che il cliente mostra al momento dell'acquisto (scansionare il codice lotteria con un lettore ottico collegato al registratore telematico ovvero digitarlo sul tastierino del registratore stesso)
2) accettare il **pagamento elettronico** (carta, bancomat o altro strumento elettronico di pagamento)
3) emettere il documento commerciale (scontrino) digitando il **tasto del pagamento elettronico**

Sarà poi l'RT, in automatico, a trasmette i dati al sistema della lotteria

LOTTERIA DEGLI *SCONTRINI*

Occhio al documento

CAFFE' "XXXXX" di
COGNOME E NOME
P.I. 00000000000
Via XXXXXXX, Y
Roma(RM), 00100

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
Prodotto "X"	22%	2,00
Prodotto "Y"	22%	1,00
Subtotale		3,00
TOTALE COMPLESSIVO		**3,00**
di cui IVA		**0,54**
Pagamento contante		00,00
Pagamento elettronico		**3,00**
Importo pagato		3,00

02-01-2021 9:10
DOCUMENTO N. 0002-0013

Codice Lotteria
XYY Y00 X0

RT 25IAT123456

Arrivederci e Grazie!

Si potrà partecipare alla lotteria solo se sul documento commerciale (scontrino) saranno riportati, oltre ai dati tipici dell'operazione (importo, data, matricola del registratore telematico), anche i seguenti dati:

Evidenza dell'importo **pagato elettronicamente** (si ricorda che partecipano solo le spese da 1 euro in su)

Codice Lotteria del cliente

LOTTERIA DEGLI *SCONTRINI*

Casi particolari (es. Farmacie, Parafarmacie, Ottici ecc.)

In caso di spese per le quali il cittadino vuole usufruire di **detrazione o deduzione fiscale** (es. acquisto di un medicinale in farmacia), **non è possibile partecipare alla lotteria**.
Pertanto, **l'esercente non può registrare – per lo stesso documento commerciale – sia il codice fiscale che il codice lotteria del cliente** (questa regola deriva dal vincolo di preservare la riservatezza dei dati personali del cliente).

Esempi di spesa in farmacia:

a) se il cliente acquista solo un prodotto non sanitario (es. crema di bellezza), può partecipare alla lotteria fornendo il codice lotteria, pagando elettronicamente e ricevendo il documento commerciale con l'evidenza dell'operazione, del codice lotteria e del pagamento (totale) in elettronico;
b) se il cliente acquista un medicinale e mostra la Tessera Sanitaria, non potrà partecipare alla lotteria e quindi non potrà mostrare anche il codice lotteria, quindi il documento commerciale riporterà solo il codice fiscale del cliente;
c) se il cliente acquista sia un medicinale sia un prodotto non sanitario e decide di mostrare la Tessera Sanitaria, non potrà partecipare alla lotteria.

LOTTERIA DEGLI *SCONTRINI*

Rifiuto di accettare il codice lotteria

NON SONO PREVISTE SANZIONI

La legge non prevede sanzioni per l'esercente che non consente la partecipazione alla lotteria degli scontrini.

Tuttavia, il cliente – a partire dal prossimo mese di **marzo** – potrà effettuare una **segnalazione all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza**: tali segnalazioni sono utilizzate nell'ambito delle **attività di analisi del rischio di evasione**.

Le segnalazioni devono essere «**qualificate**»: il cittadino dovrà accedere alla sua area riservata del portale Lotteria, specificare la partita IVA dell'esercente e indicare il motivo della segnalazione.

Confartigianato Imprese LECCO

Unionservice Lecco srl
Servizi per le Imprese

…ancora su…
IVA – FATTURE ELETTRONICHE - CORRISPETTIVI

CORRISPETTIVI TELEMATICI

ARTICOLO 1 COMMA 1109-1115

MODIFICA DELL'ART. 2 D.LGS. N. 127/2015

MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E CONSEGNA DEI DOCUMENTI (SE RICHIESTA DAL CLIENTE) CHE ATTESTANO L'AVVENUTA OPERAZIONE E' EFFETTUATA NON OLTRE IL MOMENTO DELL'ULTIMAZIONE DELL'OPERAZIONE

LA MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE PER I PAGAMENTI TRAMITE IL POS E' DIFFERITA AL 1° LUGLIO 2021

CORRISPETTIVI TELEMATICI

MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E CONSEGNA DEI DOCUMENTI (SE RICHIESTA DAL CLIENTE) CHE ATTESTANO L'AVVENUTA OPERAZIONE E' EFFETTUATA NON OLTRE IL MOMENTO DELL'ULTIMAZIONE DELL'OPERAZIONE

RILASCIO DEL DOCUMENTO COMMERCIALE

nel caso di operazione consistente nella cessione di beni:

se la consegna di beni è contestuale al pagamento: il documento commerciale è rilasciato al momento della consegna;

se al momento della consegna **il pagamento non è ancora effettuato**: è rilasciato un documento commerciale con l'indicazione "*corrispettivo non riscosso*" (**il momento impositivo ai fini IVA è il momento della consegna**); **al momento del pagamento** non è necessario rilasciare un ulteriore documento commerciale (potrà, semmai, essere rilasciata una quietanza, per fini puramente commerciali) (come chiarito nella circolare Guardia di Finanza 2017/2021 del 5/1/2021).

Attenzione: per le cessioni di beni con pagamento successivo alla consegna, mancando l'obbligo di rilasciare il documento commerciale, non è ancora chiara la modalità di partecipazione alla "Lotteria degli scontrini". Al riguardo, si auspica una precisazione da parte dell'Agenzia delle entrate.

CORRISPETTIVI TELEMATICI

MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E CONSEGNA DEI DOCUMENTI (SE RICHIESTA DAL CLIENTE) CHE ATTESTANO L'AVVENUTA OPERAZIONE E' EFFETTUATA NON OLTRE IL MOMENTO DELL'ULTIMAZIONE DELL'OPERAZIONE

RILASCIO DEL DOCUMENTO COMMERCIALE

Nel caso di operazione consistente nella prestazione di servizi:
se al momento dell'ultimazione della prestazione, **il pagamento è già stato effettuato**: il documento commerciale è rilasciato al momento del pagamento;
se al momento dell'ultimazione della prestazione, **non si è ancora verificato il pagamento del corrispettivo**: è rilasciato un documento commerciale con l'indicazione "*corrispettivo non riscosso*"; al momento del pagamento è necessario rilasciare un ulteriore documento commerciale, con indicazione del precedente emesso (è questo il momento rilevante ai fini IVA).

CORRISPETTIVI TELEMATICI

RILASCIO DELLA FATTURA IN LUOGO DELLA MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEL CORRISPETTIVO

L'esercente ex art. 22 DPR 622/72 può legittimamente rilasciare fattura (immediata o differita) per le operazioni descritte. Con la circolare n. 3/E/2020 l'Agenzia delle entrate aveva confermato che **l'emissione della fattura immediata entro il 12° giorno successivo all'effettuazione dell'operazione ai fini IVA sostituisce l'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi**.

Con la FAQ n. 45 del 2018, aveva chiarito che in tal caso al cliente poteva essere rilasciata quietanza, avente rilievo unicamente commerciale.

La nuova formulazione dell'articolo 2, comma 5, D.Lgs. 127/2015, sta a significare che entro il termine dell'ultimazione dell'operazione deve essere consegnata, a richiesta del cliente, la fattura (come attesta la relazione illustrativa al disegno di legge di Bilancio 2021).

Quindi, se l'esercente ex art. 22 certifica l'operazione con fattura (in luogo del documento commerciale), **soltanto qualora il cliente richieda al medesimo una copia di tale documento, la consegna (cartacea o via email, o con altra modalità) della fattura deve essere effettuata entro il termine dell'ultimazione dell'operazione e non in un momento successivo**.

CORRISPETTIVI TELEMATICI

RILASCIO DELLA FATTURA IN LUOGO DELLA MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEL CORRISPETTIVO

A titolo esemplificativo:

nel caso di **consegna dei beni** (a prescindere dal pagamento) effettuata il 31 gennaio: l'esercente emette fattura datata 31 gennaio e la trasmette al SdI entro il 12 febbraio, senza rilasciare alcuna ulteriore certificazione fiscale al cliente. *Soltanto se il cliente fa richiesta della fattura di cortesia (cartacea)* al momento di ultimazione dell'operazione (31 gennaio che coincide con la consegna del bene), l'esercente deve emettere la fattura entro tale data e consegnarne copia cartacea al cliente;

CORRISPETTIVI TELEMATICI

RILASCIO DELLA FATTURA IN LUOGO DELLA MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEL CORRISPETTIVO

A titolo esemplificativo:
nel caso di **prestazioni di servizi ultimate ma non pagate** (ad esempio data ultimazione dell'operazione: 31 gennaio; data effettuazione dell'operazione-pagamento: 15 febbraio): la fattura (immediata) è emessa entro il 27 febbraio, senza alcuna ulteriore certificazione fiscale. ***Soltanto se il cliente ne fa richiesta all'ultimazione dell'operazione* (31 gennaio), la copia cartacea della fattura va consegnata al cliente il 31 gennaio** e la **fattura va datata 31 gennaio**.
Nel caso di **coincidenza fra il momento di ultimazione della prestazione e quello di pagamento** (es. 31 gennaio), la fattura va emessa con data 31 gennaio e trasmessa allo SdI entro 12 giorni. **Il cliente ha facoltà di richiedere copia della fattura che deve essergli consegnata in data 31 gennaio**.

IVA CIBI D'ASPORTO

ARTICOLO 1 COMMA 39-41

IVA 10%

SULLE CESSIONI DI PIATTI PRONTI E DI PASTI CHE SIANO STATI COTTI, ARROSTITI, FRITTI O ALTRIMENTI PREPARATI IN VISTA DEL LORO CONSUMO IMMEDIATO, DELLA LORO CONSEGNA A DOMICILIO O DELL'ASPORTO.

Confartigianato Imprese LECCO

Unionservice Lecco srl
Servizi per le Imprese

LOCAZIONI BREVI, CEDOLARE SECCA E PARTITA IVA

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI

ARTICOLO 1 COMMI 595-597

FINO A 4 IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE BREVE (D.L. 50/2017)	OLTRE 4 IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE BREVE ANCHE TRAMITE PORTALI O AG. IMM.RI
✓	✗
OK CEDOLARE SECCA	NO CEDOLARE SECCA = ATTIVITA' D'IMPRESA

CO. 597 → NUOVO TENETATIVO BANCA DATI CON CODICE IDENTIFICATIVO

Confartigianato Imprese LECCO

Unionservice Lecco srl
Servizi per le Imprese

MISURE PER GLI IMMOBILI

- Proroghe
- Nuovo bonus idrico

Sportello CASA di Confartigianato Imprese Lecco

PROROGA BONUS EDILIZI

ARTICOLO 1 COMMI 58-60 E 76

FINO AL 31/12/21

- BONUS FACCIATE – 90%
- RECUPERO EDILIZIO – 50%
- RIQUALIFICA ENERGETICA – 65%
- BONUS VERDE – 36%
- BONUS MOBILI – 50%
- NUOVO LIMITE € 16.000

BONUS IDRICO

ARTICOLO 1 COMMI 61-65

FINO AL 31/12/21

CREDITO MAX 1.000 PER PERSONE FISICHE

SOSTITUZIONE DI:

- VASI SANITARI IN CERAMICA CON SANTIATRI A SCARICO RIDOTTO
- RUBINETTERIA SANITARIA
- SOFFIONI DOCCIA E COLONNE DOCCIA CON APPARECCHI A LIMITAZIONE DI FUSSO D'ACQUA

DEVE ESSERE EMANATO APPOSITO DECRETO

BONUS IDRICO

Il **bonus idrico** è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:

- ✓ la fornitura e la posa in opera di **vasi sanitari in ceramica** con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- ✓ la **fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina**, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

DEVE ESSERE EMANATO APPOSITO DECRETO

DETRAZIONE 50%

ARTICOLO 16-BIS, C. 3-BIS DEL TUIR

AMPLIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA ESISTENTE CON GENERATORI DI EMERGENZA A GAS DI ULTIMA GENERAZIONE

SUPERBONUS 110%

ARTICOLO 1 COMMI 66-75

PROROGA FINO AL 30.6.2022 + PROROGA 2022 SCONTO IN FATTURA/CESSIONE DETRAZIONE

ESTENSIONE SOGGETTIVA

ESTENSIONE TIPOLOGIA DI LAVORI

SPECIFICA DI IMMOBILE FUNZIONALMENTE INDIPENDENTE

NUOVO LIMITE PER INFRASTRUTTURA RICARICA VEICOLI

SUPERBONUS 110%

PROROGA 2° SEMESTRE 2022

ART. 119 DL 34/2020

I CONDOMINI CHE, ALLA DATA DEL 30.06.2022 HANNO EFFETTUATO ALMENO IL 60% DELL'INTERVENTO COMPLESSIVO POSSONO INOLTRE BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE SE LE SPESE SONO SOSTENUTE ENTRO IL 31.12.2022

SUPERBONUS 110%

ESTENSIONE SOGGETTIVA

ANCHE LE PF (NO IMPRESA O PROFESSIONISTI) CHE ESEGUONO INTERVENTI SU EDIFICI COMPOSTI

DA 2 A 4 UNITA' DISTINTAMENTE ACCATASTATE

ANCHE SE POSSEDUTI DA UN UNICO PROPRIETARIO O IN COMPROPRIETA' DA PIU' PERSONE

SUPERATO IL BLOCCO SOGGETTIVO C.M. 24/E/2020

SUPERBONUS 110%

OBBLIGO AFFISSIONE CANTIERE

ART. 119 DL 34/2020

OBBLIGO DI AFFIGGERE PRESSO IL CANTIERE UN CARTELLO CON LA SEGUENTE SCRITTA «ACCESSO AGLI INCENTIVI STATALI PREVISTI DALLA LEGGE 17/7/2020, N. 77 SUPER BONUS 110 PER CENTO PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA O INTERVENTI ANTISISMICI»

SUPERBONUS 110%

CONDOMINIALI SU UNICO SOGGETTO

ART. 119 DL 34/2020

LE ASSEMBLEE CONDOMINIALI AVENTI AD OGGETTO L'IMPUTAZIONE A UNO O PIÙ CONDOMINI DELL'INTERA SPESA RIFERITA ALL'INTERVENTO DELIBERATO SONO VALIDE SE APPROVATE CON UN NUMERO DI VOTI CHE RAPPRESENTI LA MAGGIORANZA DEGLI INTERVENUTI E ALMENO UN TERZO DEL VALORE DELL'EDIFICIO E CON PARERE FAVOREVOLE DI CONDOMINI AI QUALI SONO IMPUTATE LE SPESE

Confartigianato Imprese LECCO

Unionservice Lecco srl
Servizi per le Imprese

PERDITE DI BILANCIO 2020
E NORMATIVA COVID

Società di capitali

RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

ARTICOLO 1 COMMA 266 → SOSTITUZIONE ART. 6 D.L. 23/2020

ART. 2446 CO. 2 E 3	ART. 2447	ART. 2482-BIS CO . 4-5-6	ART. 2482-TER

PERDITE 2020

NON SI APPLICANO + NON OPERA LA CAUSA DI SCIOGLIMENTO EX ARTT. 2484 CO. 4 N. 4 + ART. 2545-DOUDECIES

LA PERDITA DEVE RISULTARE DIMINUITA A MENO DI 1/3 AL 5° ESERC. SUCCESSIVO

LA PERDITA DEVE RISULTARE DISTINTAMENTE INDICATA IN NOTA INTEGRATIVA

Confartigianato Imprese LECCO

Unionservice Lecco srl
Servizi per le Imprese

BILANCIO 2020
E covid
Possibile non effettuare gli AMMORTAMENTI
Società di capitali

BILANCIO 2020 E AMMORTAMENTI

In sede di **conversione del Decreto Agosto**, **in via del tutto eccezionale**, viene consentito alle imprese di **non effettuare** l'imputazione al conto economico dell'intera quota di **ammortamento, o di una sua parte**, del costo delle **immobilizzazioni materiali ed immateriali**.

- **Facoltà**
- **Si può decidere anche la misura**

La mancata imputazione dell'ammortamento non ne preclude tuttavia la sua **deduzione fiscale**, sia ai fini Ires che Irap, consentendo che la quota fiscalmente deducibile – nei limiti ed alle condizioni di cui agli **articoli 102**, **102-bis** **e** **103 Tuir** – possa essere sottratta dall'imponibile mediante una corrispondente **variazione in diminuzione**.

BILANCIO 2020 E AMMORTAMENTI

Il **comma 7-quater** prescrive poi che la **Nota integrativa** renda **un'informativa completa** in merito a:

- le "***ragioni della deroga***": è lecito pensare che tali "ragioni" saranno quelle di avvalersi della norma emergenziale al fine di favorire una **rappresentazione economico-patrimoniale** dell'impresa più consona al suo **reale valore** mitigando in questa maniera, almeno in parte ed in modo indiretto, l'effetto negativo causato della da Cvodi-19;
- l'iscrizione e l'importo *"della corrisponde **riserva indisponibile***": ricordiamo che può trattarsi della destinazione di una **quota dell'utile netto d'esercizio**, oppure di riserve di utili o altre **riserve disponibili** già iscritte oppure, in caso di incapienza, del rinvio a valere sugli **utili netti degli esercizi successivi**;
- l'"*influenza sulla rappresentazione della **situazione patrimoniale e finanziaria** e del **risultato economico** dell'esercizio*": sono gli effetti che la mancata effettuazione degli ammortamenti produce sul risultato economico dell'esercizio e sul patrimonio netto.

Confartigianato Imprese LECCO

Unionservice Lecco srl
Servizi per le Imprese

CREDITI D'IMPOSTA
RICERCA, INNOVAZIONE, SVILUPPO

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA,SVILUPPO E INNOVAZIONE (c. 1064, 1066 e 1067)

Credito d'imposta	Misura originaria	Nuova misura
R&S	12%, max 3 milioni	20%, max 4 milioni
Innovazione tecnologica	6%, max 1,5 milioni	10%, max 2 milioni
Innovazione 4.0 e *green*	10%, max 1,5 milioni	15%, max 2 milioni
Design e ideazione estetica	6%, max 1,5 milioni	10%, max 2 milioni

CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

PERIODO	2021 E 2022
MISURA	20%
LIMITE DI SPESA	4 MILIONI DI EURO

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA,SVILUPPO E INNOVAZIONE (c. 1064, 1066 e 1067)

NOVITÀ AMBITO APPLICATIVO

COMMA 1064 DA LETTERA B) A LETTERA E) NOVITÀ PER LA BASE DI CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

COMPENSAZIONE ORIZZONTALE MEDIANTE F24

3 QUOTE ANNUALI DI PARI IMPORTO

A DECORRERE DAL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO DI MATURAZIONE

SOLO SE SONO ADEMPIUTI GLI OBBLIGHI DI ASSEVERAZIONE

ALTRI CREDITI D'IMPOSTA

CREDITO D'IMPOSTA FILTRAGGIO DELL'ACQUA POTABILE (c. 1087 e 1089)

SOLO PER ALCUNI SOGGETTI	***PERSONE FISICHE*** ***ENC*** ***SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA***
ENTRO UN LIMITE DI TEMPO	***SPESE SOTENUTE TRA 1/1/2021 E 31/12/2022***
MISURA DEL CREDITO	***50% DELLA SPESA*** ***FINO A 1.000 EURO PER LE PERSONE FISICHE*** ***FINO A 5.000 EURO PER GLI ALTRI*** ***(PER IMMOBILE)***
ACQUISTI AGEVOLATI	***ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI FILTRAGGIO, MINERALIZZAZIONE, RAFFREDDAMENTO E ADDIZIONE DELLA CO2 ALIMENTARE E20 FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO QUALITATIVA DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO***

CREDITO D'IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTE DI LAVORO

ARTICOLO 1 COMMA 1098-1100

MODIFICA DELL'ART. 12 D.L. 34/2020

UTILIZZO ENTRO IL 30.6.2021 → NON PIU' ENTRO IL 31.12.21

OK CESSIONE DEL CREDITO ENTRO IL 30.6.21 EX ART. 122 D.L. 34/20

CONTRIBUTO VEICOLI ELETTRICI

ARTICOLO 1 COMMA 76

- CONTRIBUTO 40% DEL PREZZO
- AUTOVEICOLI NUOVI 100% ELTTRICI
- POTENZA INFERIORE 150 KW
- PREZZO DI LISTINO INFERIORE € 30.000 (NETTO IVA)
- ACQ. ENTRO IL 31/12/21

SOLO PF CON ISEE < € 30.000

Confartigianato Imprese LECCO

Unionservice Lecco srl
Servizi per le Imprese

Grazie per l'attenzione

fiscale@artigiani.lecco.it